

# Rechtsgeschichte

[www.rg.mpg.de](http://www.rg.mpg.de)

<http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg8>  
Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte Rg 8 (2006)  
<http://dx.doi.org/10.12946/rg08/129-147>

Rg **8** 2006 129 – 147

**Luciano Nuzzo**

## Cittadinanza: un percorso di lettura

---

Dieser Beitrag steht unter einer  
Creative Commons cc-by-nc-nd 3.0



## Abstract

The topic of citizenship in recent debate is at the centre of many reflections. The stories of citizenship that emerge are manifold for the problems faced, the research methods applied, and the disciplines involved. The essay aims to depict this complexity by the cross-reading of four recent works on citizenship that differ in approach, purposes, spatial and temporal area and nationality of author. The limits and the possibilities of a concept that speaks of inclusion and exclusion, of identity and difference, of status privileges and of new rights, emerge in a journey that reaches from pre-modernity to post-modernity.



## Cittadinanza: un percorso di lettura

Sono molteplici le storie della cittadinanza, come numerose appaiono le prospettive attraverso le quali quelle narrazioni possono essere raccontate, diversi i problemi analizzati, i saperi attivati e le discipline in cui esse possono essere tematizzate. La storia che intendo ricostruire nelle pagine che seguono è la storia che nasce dalla lettura incrociata di quattro recenti saggi sulla cittadinanza, differenti per il taglio, le finalità, gli ambiti spaziali e temporali prescelti, la nazionalità degli autori, e accomunati o accumulabili, appunto, solo in virtù dell'identità del loro oggetto.<sup>1</sup> Queste differenze, a mio avviso, non costituiscono però un ostacolo né producono confini di senso invalicabili, ma sono piuttosto uno stimolo per il lettore costretto a muoversi e a immaginarsi sulla linea mobile delle discipline e su quella scivolosa delle periodizzazioni, in una zona di indistinzione dove dentro e fuori tendono a sovrapporsi e dove ogni sicurezza metodologica viene messa costantemente in discussione. Assumere la cittadinanza come tema di analisi indipendentemente dai punti di osservazione utilizzati, dalle distinzioni prescelte per osservare e per descrivere fenomeni, significa infatti interrogarsi sull'ordine sociale, sui diritti, sull'identità e le differenze, e soprattutto significa, come ci ricorda Costa, interrogarsi a partire dalla condizione del soggetto, «fare storia della cittadinanza significa guardare al costituirsi dell'ordine sociale, per così dire dal basso verso l'alto, facendo leva non sul sovrano, sugli apparati, sui sistemi normativi, sulle strutture sociali, ma sul soggetto e sulle strategie di riconoscimento della sua identità».<sup>2</sup> Parlare della cittadinanza significa quindi fare i conti con le molteplici storie della cittadinanza, ma allo stesso tempo, indipendentemente dalla pluralità discorsiva, significa assumere come oggetto quelle operazioni sociali che operano attraverso la distinzione tra cittadino e non cittadino, significa indagare e percorrere un confine. Sul confine ed attraverso il confine si strutturano le differenze, quelle di senso, quelle simboliche, quelle giuridiche, quelle politiche. Differenze che producono altre differenze, tra chi è titolare di diritti e chi ne è privo; tra chi appartiene ad una determinata comunità e chi ne è escluso. I confini della cittadinanza individuano lo straniero, lo costruiscono per contrapposizione. Il cittadino esiste solo come

1 PETER SAHLINS, *Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and After*, Ithaca: Cornell University Press 2004, 454 S., ISBN 0-8014-4142-0; QUENTIN SKINNER, BO STRÅTH (Ed.), *States & Citizens. History, Theory, Prospects*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 255 S., ISBN 0-521-83156-3; HOWARD SCHWEBER, *The Creation of American Common Law,*

1850-1880. *Technology, Politics, and the Construction of Citizenship*, Cambridge: Cambridge University Press 2004, 296 S., ISBN 0-521-82462-1; ELI NATHANS, *The Politics of Citizenship in Germany. Ethnicity, Utility, and Nationalism*, Oxford: Berg 2004, 294 S., ISBN 1-85973-776-5.  
2 PIETRO COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*. 1.

Dalla civiltà comunale al settecento, Roma-Bari, Laterza, 1999, VIII; cfr. sull'opera di Costa la recensione di ALESSANDRO SOMMA, *La parabola della cittadinanza*, in: *Rg* 2 (2003) 179-181.

l'altra parte di una distinzione tra cittadino e non cittadino. La cittadinanza pensa il fuori, lo straniero, e allo stesso tempo lo costruisce come altro rispetto al cittadino. Lo straniero ci dice Derrida è «una questione del fuori» una questione venuta da fuori. Ma fuori rispetto a cosa? In contrapposizione a quale interno si stabilisce un fuori? Il termine straniero quando il contesto non ne precisa e specifica il senso del suo utilizzo, parte «dal campo circoscritto dell'ethos e dell'etica, dell'habitat o del soggiorno come ethos, della Sittlichkeit, della moralità oggettiva, in particolare nelle tre istanze determinate dal diritto e dalla filosofia del diritto di Hegel: la famiglia, la società civile e lo stato».<sup>3</sup>

La cittadinanza mette in gioco il confine e i confini, i confini in senso del suo concetto, i confini che traccia nel momento in cui opera come distinzione. Su questa linea fragile che separa e che divide ma che allo stesso tempo pone in comunicazione, che vorrebbe essere inviolabile ma che è violata e messa in discussione siamo in qualche modo costretti dal tema della cittadinanza.

#### I. *Cittadini e stranieri nella Francia di antico regime*

Più storie si intersecano nel libro di Peter Sahlins, *Unnaturally French*. La storia della naturalizzazione degli stranieri in Francia, dall'antico regime ai primi anni della monarchia borbonica, è infatti una storia rivolta ad indagare le pratiche di naturalizzazione da diversi angoli di osservazione. Possiamo individuare almeno tre prospettive attraverso cui l'autore costruisce il suo oggetto, una, la prima, di carattere sociale, attenta alla provenienza geografica e alle identità dei richiedenti la cittadinanza una seconda, politico-amministrativa, fatta di progetti, di apparati, di cancellerie, ed infine, una terza di natura giuridica. *Unnaturally French* è la storia di un modello assolutistico di cittadinanza, in grado di resistere fino alla metà del XVIII secolo, e di un cittadino, ancora semplice comparsa sulla scena della storia, e della sua inclusione. È la storia di un soggetto che per essere messo a fuoco e per essere incluso ha bisogno del suo *oppositum* logico, lo straniero, e dell'esclusione che esso sottintende.

Ma se il cittadino non è ancora il protagonista e non lo sarà fino all'avvento della rivoluzione, o meglio se ancora non esiste e se al suo posto vi sono una molteplicità di soggetti, sottoposti al

<sup>3</sup> JACQUES DERRIDA, *L'ospitalità*, Milano: Edizioni di Comunità 2002, 64.

potere sovrano in virtù di una rete variabile di relazioni, è già possibile parlare di cittadinanza o non è opportuno attendere tempi più maturi? Per Sahlins la risposta è affermativa a patto di liberarci, nella ricostruzione della cittadinanza premoderna, dalle nostre categorie, accettando la »scandalosa« diversità del passato.

Erano, infatti, cittadini francesi tutti coloro, uomini, donne e fanciulli di qualunque *status* sociale, su cui si esercitava l'autorità del sovrano. Un esercito di soggetti obbedienti ai quali non era riconosciuto alcun diritto, ma solo privilegi sul piano municipale, e che, sul piano nazionale dovevano obbedienza e gratitudine al potere assoluto e sovrano che li sovrastava. Il suddito, scrive Bodin, è il vero cittadino. Egli è libero e la sua libertà non è incompatibile con la situazione di soggezione politica in cui si trova, ma al contrario, completamente svincolato da qualsiasi dimensione pubblica e politica, *the absolut citizen* trova proprio nella sovranità del monarca le ragioni della sua esistenza e riceve da essa i suoi caratteri identitari. La fedeltà e l'obbedienza verso la monarchia possono ricomporre in unità le differenze producendo colui che è *naturally french*, e allo stesso tempo permettere che la società plurale e frammentata della premodernità continui a produrre differenze e a fondarsi su una molteplicità irriducibile di ordini sociali. Nelle mani sapienti dei giuristi, cittadino e cittadinanza erano svuotati dei loro contenuti politici e cominciarono a ruotare intorno alle categorie di appartenenza, identità culturale, nazionalità. Ma, congiuntamente, ad avere anche bisogno di un Altro che non appartiene, che non può essere mai completamente incluso perché costruito come diverso.

Come dimostra in modo brillante Sahlins, nella Francia prerivoluzionaria l'immagine del cittadino si definisce attraverso quella inquietante e diversa dello straniero. Paradossalmente è una negazione ciò che qualifica il soggetto francese: egli non deve essere uno straniero, né deve essere soggetto a tutte le limitazioni ed incapacità previste dalla legge per coloro che non appartenevano alla comunità. Tra queste il *droit d'aubaine* appare la più importante. Pur non essendo infatti una novità il diritto di albinaggio, cioè il diritto del sovrano di impadronirsi delle proprietà degli stranieri morti nel regno senza eredi diretti o privi di speciale privilegio, diviene centrale nel processo *a contrario* di costruzione del concetto di cittadinanza che Sahlins descrive. La corona, appropriatasi già tra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo di un diritto che inizial-

mente apparteneva ai signori feudali, nel secolo XVII non solo lo esercitava, grazie alla mediazione dei giuristi, in regime di monopolio, ma lo arricchiva anche di nuovi contenuti gravando gli stranieri di tasse ulteriori, impedendo loro l'accesso a cariche politiche e religiose, introducendo pesanti limitazioni all'esercizio di particolari attività professionali ed economiche, o infine imponendo il pagamento di una cauzione prima di agire in giudizio.

L'attento esame del diritto di albinaggio permette a Sahlins di far emergere i paradossi impliciti nella via francese verso lo stato moderno pensato in antitesi al mondo feudale, ma munito di radici che si immergevano profondamente in quella cultura. Una prerogativa dalle chiare origini feudali divenne così, nelle parole dei giuristi, una legge fondamentale in grado di fornire uniformità alle pratiche di cittadinanza, di segnare simbolicamente l'assoluta sovranità della monarchia e nello stesso tempo capace di convivere con i molteplici privilegi che ancora nel regno di Luigi XIV godevano numerose comunità in ragione della loro provenienza, professione o collocamento geografico.

Paradossi evidenti anche nella contraddizioni tra il ricorso ad un meccanismo amministrativo di produzione di nuovi cittadini come le lettere di naturalizzazione che dal 1660 al 1790 avrebbero dovuto costituire il canale attraverso il quale richiedere la cittadinanza, e la *Naturalization Tax* del 1697, una legge di naturalizzazione che ampliando il *droit d'aubain* prevedeva la tassazione di tutti gli stranieri, i loro discendenti ed i loro eredi trasferiti nel regno dopo il 1600.

Questi provvedimenti definiscono un modello »reale« di cittadinanza in cui il sovrano, al termine di un procedimento di carattere burocratico, rimuoveva »un vizio d'origine«, adottandolo, e, concedendogli graziosamente il privilegio della naturalizzazione, trattava il forestiero »come se« fosse francese. Allo stesso tempo, però, lo scrupoloso lavoro d'archivio di Sahlins mostra come in realtà soltanto una piccola parte degli stranieri residenti in Francia ottenne la naturalizzazione. A fronte di una presenza massiccia di forestieri il numero di coloro che, ricevuta la lettera di naturalizzazione, avevano dato avvio volontariamente al procedimento e di quelli che erano stati naturalizzati »by force« in virtù della legge del 1697, era infatti estremamente limitato.

Fino ai primi anni della rivoluzione il modello messo a punto dai giuristi francesi e dalla corona continuò a funzionare, ma già

dalla seconda metà del secolo XVIII aveva cominciato a mostrare dei segnali importanti che lasciavano prefigurare le svolte rivoluzionarie. Si tratta di una cittadinanza ancora non rivoluzionaria ma già postassolutistica che comincia a slittare, secondo Sahlins, da una dimensione legale ad una politica e a non ruotare intorno al diritto d'albinaggio, negato sempre più spesso, come appare anche da una opportuna appendice, da una serie di trattati stipulati tra il 1760 e il 1782.

L'affermarsi di un nuovo ordine politico incentrato sulla nazione e di un nuovo paradigma che imponeva una ridefinizione dei rapporti tra individuo, ordine e sovrano si riflette anche sulle relazioni tra cittadini e stranieri e sul diritto di albinaggio dal quale esse stesse erano strutturate. Nel 1790, quindi, non solo il *droit d'aubain* fu abolito in nome dei valori universali di fraternità ed uguaglianza ma l'Assemblea costituente liberò le procedure di nazionalizzazione dalla dimensione feudale in cui erano immerse e le automatizzò, rendendole non più una prerogativa del sovrano vincolata ad un suo gesto grazioso, ma oggetto di una regolamentazione ormai fissata nella rigidità della legge.

Tuttavia se l'abolizione del *droit d'aubain*, come ha scritto efficacemente Pietro Costa, opera sul piano dei diritti civili »in omaggio alla convinzione che quei diritti appartengano all'uomo come tale«<sup>4</sup> la distinzione cittadino straniero non scompare anzi tende a rafforzarsi nel momento stesso in cui, nella fase giacobina, il nesso di appartenenza tra l'individuo e la nazione divenne sempre più stringente, e quando, con l'instaurazione dell'ordine napoleonico, si cristallizzò nel codice la distinzione tra diritti civili e diritti politici, attribuendo agli stranieri residenti il godimento dei soli diritti civili. Non solo, con Napoleone la concessione o il diniego della naturalizzazione dei forestieri tornava ad essere oggetto di un provvedimento discrezionale dell'esecutivo e il vecchio *droit d'aubain* riemergeva dal mondo feudale cui sembrava essere confinato. Ma era ormai una versione »debole«, non più cioè segno della assolutezza del potere sovrano, diritto di confisca delle proprietà di uno straniero morto in Francia, ma semplice restrizione, in condizioni di reciprocità, della capacità di succedere a cittadini francesi. Non potette sopravvivere a lungo. Nel 1819 il *droit d'aubain* fu finalmente abolito e con la sua scomparsa si chiuse definitivamente la storia della cittadinanza di antico regime.

4 PIETRO COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 2. L'età delle rivoluzioni (1789-1848)*, Roma - Bari: Laterza 2000, 94.

## II. *Stato e società civile dalla premodernità alla postmodernità*

Se cittadino e straniero rappresentano i due poli intorno ai quali si definisce la cittadinanza come insieme di pratiche e di discorsi che organizzano e su cui si organizzano i dispositivi del potere sovrano, questa relazione di reciproca dipendenza emerge in modo ancor più evidente se la nostra prospettiva si sposta sullo stato, cioè si assume come centrale la forma politica entro cui la cittadinanza produce le sue operazioni a partire dalla riproduzione di quella distinzione tra cittadino / non cittadino che le permette di operare determinando inclusione tramite esclusione. La cittadinanza è un dispositivo che opera nell'ambito della forma politica statale ma in qualche modo contiene sempre un residuo non del tutto assimilabile, non riconducibile o non addomesticabile allo stato. Lo stato è la struttura all'interno della quale la cittadinanza può operare, ma allo stesso tempo il limite che costringe e piega la cittadinanza alle dinamiche del potere sovrano.

Per capire la cittadinanza non possiamo quindi non guardare allo stato e insieme non interrogarci sulla possibilità di una sua sopravvivenza anche al di fuori di una relazione con esso. È questo il paradosso su cui ci invitano a riflettere Skinner e Stråth.

Lo stato europeo, nella sua dimensione storica e teoretica, e le sua prospettiva futura nel mondo globale è l'oggetto del volume curato da Skinner e Stråth. Nell'impossibilità di un superamento della forma stato i curatori provano a riflettere sul tessuto di relazioni che unisce stato e cittadini nell'Europa occidentale in differenti contesti temporali, il medioevo, la prima età moderna, la modernità illuministica, la postmodernità. Prima di entrare nelle temporalità con cui si è deciso di scandire la propria storia, i curatori hanno ritenuto opportuno offrire al lettore alcune chiarificazioni concettuali utili per definire l'ambito teorico entro cui svolgere il proprio discorso. Ai saggi di Skinner, Runciman e Poggi<sup>5</sup> è affidato infatti il compito di *set the scene* in cui si dovranno muovere i protagonisti: lo stato e i cittadini.

Le domande che Skinner pone a sé e a tutti gli altri autori giusto all'inizio del suo articolo riguardano infatti i rapporti tra lo stato e i cittadini; la dimensione che possiede il legittimo potere dello stato su i suoi cittadini, e inversamente l'estensione della libertà e dei diritti dei cittadini dentro lo stato. Eleggendo come angolo di osservazione l'Inghilterra, per la sua centralità nella

<sup>5</sup> Rispettivamente dal titolo: *States and the Freedom of Citizens* (11–27); *The Concept of State: The Sovereignty of a Fiction*, (28–38); *Citizens and the State: Retrospect and Prospect* (39–48).

storia del pensiero politico, Skinner fa emergere il rapporto dialettico tra potere dello stato e la libertà dei cittadini. Ancora nel XVII secolo quando ha inizio la storia di Skinner, la dissoluzione del mondo medievale non aveva riempito di nuovi contenuti significanti come libertà e diritti. Nella lettura e nell'utilizzo che di essi facevano i giuristi e i teorici inglesi del XVII secolo emergeva il tessuto premoderno di relazioni affettuose, di dipendenze, di privilegi, di esenzioni, ma nello stesso tempo si avvertiva che vecchi testi cominciavano ad essere letti in maniera differente e soprattutto ad essere proiettati in contesti differenti. Ritornano infatti nelle argomentazioni di molti esponenti del Parlamento inglese degli anni della rivoluzione le distinzioni contenute nel Digesto tra libertà e schiavitù con la convinzione che se libertà personale e proprietà dipendono da un atto di grazia del sovrano non c'è libertà ma dipendenza, e dipendenza vuol dire vivere come schiavi. Da qui discendeva che si sarebbero potuti considerare liberi soltanto i cittadini di quello stato che rifletteva ed esprimeva tutte le loro volontà, e schiavi i sudditi di qualunque monarchia. Gli altri discorsi sulla libertà cui Skinner si riferisce, attraverso la lettura di classici testi come Hobbes, Locke, Bentham, Mills, restituiscono un'immagine di libertà di volta in volta incompatibile con atti di interferenza esterna che mediante l'esercizio di una forza fisica rendono impossibile ogni alternativa o che agendo sulla volontà e non sul corpo impongono una coercizione che impedisce la possibilità di eleggere un percorso differente. Ma anche un'immagine di libertà pronta a sostanzarsi e a personalizzarsi esponendosi però al rischio che noi stessi con le nostre passioni, paure, desiderio di conformità, possiamo produrre le cause della nostra schiavitù.

Se Skinner non indica quale sia *the correct one*, individua però nella necessità di recuperare le tesi sulla dipendenza come causa di esclusione della libertà lo strumento migliore per assumere consapevolezza che la dilatazione dei poteri dell'esecutivo o di forze esterne al controllo statale hanno di fatto modificato i rapporti stato-cittadini e posto in omaggio ad una ideologia securitaria i cittadini inglesi (ed europei) in una inedita situazione di dipendenza.

Runciman si interroga invece sull'identità dello stato, se cioè lo stato abbia una esistenza reale o semplicemente fittizia, proponendoci un'inedita versione postmoderna della modernità di Hobbes. Lo stato infatti per Hobbes è qualcosa in più degli individui

che lo compongono, è quel »qualcosa d'altro« che il governo deve rappresentare o nel cui nome la sovranità deve essere esercitata.<sup>6</sup> Lo stato è allora una finzione, una maschera dietro la quale si celano molteplici identità non riconducibili ad un unico denominatore comune, che rendono impossibile identificare la sua esistenza e il suo potere con qualcosa o qualcuno in particolare.

Passando dallo stato ai cittadini Poggi ci offre un'analoga lettura decostruttiva, svelando impietosamente l'inconsistenza, oggi, delle tradizionali immagini del concetto di cittadinanza cui conduce una ricostruzione che assuma lo stato come angolo di osservazione. Le relazioni stato-cittadino sono costruite e rappresentate infatti attraverso modelli che non sembrano più reggere l'usura del tempo.

Le questioni di teoria politica che si aprono sono complesse e molteplici, investono gli stessi presupposti sulla cui base nella modernità era stato possibile pensare la cittadinanza come uguaglianza e libertà. Cosa significa si chiede l'autore parlare ancora di *citizens as equals* di fronte all'emersione di *corporate individuals* sempre più potenti e aggressivi; come si è trasformata l'immagine e l'identità del cittadino all'interno delle nuove entità sovranazionali?

Incerto e sufficientemente demoralizzato il lettore è invitato dai curatori a pensare storicamente il concetto di cittadinanza e a liberare le categorie attuali da ogni dimensione metafisica.

I saggi di Ryan e Höfert<sup>7</sup> esplorano quindi il *background* medievale, insistendo sul passaggio dalle libertà alla libertà e complicando le immagini storiografiche di uno stato che nasce dalle ceneri della città medievale e che appare senza rivali sulla scena politica europea. Nel lungo medioevo, ricorda Ryan, la libertà non è un bene in sé, la libertà infatti sono le libertà, molteplici e differenti situazioni protette che garantiscono privilegi e assicurano esenzioni. Dalle libertà alla libertà, come dalla pluralità di situazioni soggettive al soggetto il percorso è lungo e trova le sue origini, più che nel contrattualismo di matrice feudale, nella nuova percezione dello spazio che accompagnò l'emersione delle città medievali italiane e nella relazione tra diritti e territorio che in esse si venne a stabilire. E se la città era un potere politico proiettato su di uno spazio geografico definito, segnato da confini, scrive Höfert, è dalla città che si deve partire nella ricostruzione dello stato e dei rapporti tra stato e cittadini. Ciò comporta

6 PIETRO COSTA, Lo stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica e italiana fra ottocento e novecento, Milano: Giuffrè 1986.

7 I titoli sono i seguenti: MAGNUS RYAN, Freedom, Law, and the Medieval State (51-62); ALMUT HÖFERT, States, Cities, and Citizens in the later Middle Ages (63-75).

innanzitutto una complicazione delle classiche rappresentazioni idealizzanti realizzate dalla storiografia del secolo XIX che raffiguravano la città come »outstanding island« di liberi cittadini, munita di un potere giurisdizionale fondato sulla legge. Anche la città infatti era uno spazio striato, segnato dagli *status* personali che continuavano a costruire relazioni gerarchiche verticali e produrre giurisdizioni e diritti differenti, ma anche uno spazio che, sempre attraverso una linea genealogica verticale, tendeva ad essere unificato nel potere sovrano dei *collegia* cittadini (*city councils*) e poi, con Bodin, in quello assoluto, perpetuo, originario ed esclusivo della *republique*.

Van Gelderen, (*The state and its rivals in early-modern Europe*, 79–96 p.), invece, sposta l'angolo di osservazione e lascia emergere i modelli alternativi a quello bodiniano pensati da Grozio e da Althusio, alla base, il primo, del repubblicanesimo olandese e, il secondo, di un archetipo che attribuiva alla *consociatio* la titolarità di un potere supremo mentre al sovrano solo il suo esercizio. Mentre il saggio di Annabel Brett, (*The development of the idea of citizens' rights*, 97–112 p.), è incentrato sul rapporto cittadini-diritti e dimostra come il discorso sui diritti del cittadino affondi le sue radici in una dimensione morale pre-civica o extra civica dominata dalla natura e da Dio. Attraverso il confronto tra Vitoria, Soto, Vázquez da un lato, e Hobbes e Locke dall'altro, emerge l'irrisolvibile paradosso dell'esistenza di diritti di cittadinanza fondati su diritti naturali e di un'immagine di città come comunità morale e politica, luogo di arricchimento e perfezionamento del singolo cittadino.

A Judith Vega<sup>8</sup> è affidato il compito di aprire la sessione »modernista«, ripensando, nell'esaminare il ruolo della donna e dei suoi diritti nel discorso illuminista, il rapporto tra stato e società civile. La storia delle lotte per i diritti civili e politici delle donne nasce contro lo stato e le sue politiche omogeneizzanti ed escludenti al tempo stesso, e si sviluppa dal basso, dalla società civile e per una società più civile rispettosa delle diversità. Una battaglia per la differenza inaugurata alla fine del diciottesimo secolo che la Vega arriva a ricondurre alle attuali politiche postmoderne e femministe per una teoria e una pratica *gendersensitive* dei diritti umani. Con Lucien Jaume<sup>9</sup> entriamo nel cuore del progetto giuridico della modernità e ne esaminiamo il suo protagonista, il cittadino, nelle differenti rappresentazioni che la Francia rivoluzionaria offrì al

8 JUDITH A. VEGA, Enlightenment's Differences, Today's Identities (115–130).

9 LUCIEN JAUME, Citizen and State under the French Revolution (131–144).

mondo. Il problema che lo storico ci pone, però, riguarda l'eredità della rivoluzione. Cosa rimane infatti oggi del progetto rivoluzionario di ricostruire attraverso la legge un'intera società dal basso e di definire un soggetto universale ed astratto? Di fronte alla crisi dello stato e all'emersione di cittadinanze plurali e molteplici per Jaume si deve tornare a riflettere su i due principi fondamentali della cittadinanza rivoluzionaria, libertà e uguaglianza, e cercare ancora il luogo in cui unità e differenze possano di nuovo ricomporsi in un momento unitario. Kaviraj<sup>10</sup> esplora invece le proiezioni coloniali della modernità occidentale in India, soffermandosi non solo, come si potrebbe immaginare vista la collocazione del saggio nella sessione dedicata alla modernità, sui cambiamenti politici e sociali introdotti dai colonizzatori, ma anche sulle trasformazioni postcoloniali subite dallo stato indiano dopo l'indipendenza del 1947. Con la crisi della forma stato si confronta anche Bo Stråth<sup>11</sup> in un'analisi serrata delle continuità tra i movimenti contestatori sessantottini e le trasformazioni neoliberali dei decenni seguenti, e delle retoriche discorsive che hanno accompagnato il nuovo linguaggio politico fino a costruire la realtà che esse stesse provavano a descrivere.

Le contestazioni studentesche e il loro grido per un mondo più libero ed uguale muovevano, per Stråth, da una spinta individualistica rivolta ad ottenere un nuovo spazio di emancipazione dallo stato e dalla autorità familiare. Queste spinte, contraddizioni già insite nella critica marxiana e colpa originaria dei movimenti, per un terribile paradosso, sono divenute il fulcro di una nuova strategia discorsiva governata da forze economiche neoliberali estremamente abili ad appropriarsi del linguaggio e della semantica del movimento del sessantotto.

L'individualismo sessantottino ha aperto quindi alla sostituzione dello stato con il mercato e ha permesso l'introduzione di parole chiave come flessibilità, la trasformazione del vecchio lavoratore in collaboratore, lo scioglimento dei legami sindacali, fino a incontrarsi e sciogliersi nella globalizzazione.

Ma vediamo le conclusioni cui arriva Stråth. Per lo storico il punto centrale è l'individuazione di un nuovo linguaggio critico capace di arginare le spinte disgreganti della globalizzazione, la formulazione di una critica »that *represents* individual demands in the sense of giving them social force whilst at the same time avoiding social reification« (183), e che sia in grado di costruire

10 SUDIPTA KAVIRAJ, A state of Contradictions: the Post-Colonial-State in India (145-163).

11 BO STRÅTH, The State and its Critics: is there a Post-Modern Challenge? (167-190).

una nuova cittadinanza come forma compromissoria dell'esperienza inglese e di quella francese, e una soggettività più complessa non solo capace di guardare se stessa attraverso gli occhi dell'altro, ma anche dotata di un nuovo senso di responsabilità verso la storia e la natura. Gli ultimi due articoli sembrano raccogliere l'invito di Strath. Il primo infatti, *Citizenship and equality of sexes: the French model in question* (191-207) di Michèle Sarcey, esamina i limiti del sistema politico francese, costruito almeno formalmente sulla libertà e sull'eguaglianza, ma al suo interno fortemente discriminatorio verso le donne ed ancora organizzato attraverso una rigida struttura di leggi non scritte che rendono possibile l'esclusione. Mentre il secondo di Andrew Dobson dal titolo *States, citizens, and the environment* (208-225), si prefigge l'obiettivo di costruire un concetto di cittadinanza »ecocompatibile«, cioè un concetto di cittadinanza sensibile e aperto ai problemi ambientali. Ciò comporta la necessità di assumere la consapevolezza che il legame che unisce stato e cittadinanza non esaurisce questo concetto e che è ormai doveroso liberare la cittadinanza dagli stretti confini territoriali dello stato e ripensarla in una dimensione cosmopolita e in un contesto internazionale.

### III. *Uno sguardo oltre oceano: Common law e cittadinanza nell'America del secolo XIX*

Il testo di Schweber, *The Creation of American Common Law*, sposta il nostro sguardo sulla cittadinanza oltreoceano, in una spazialità dove si svolge una storia politica e giuridica in cui il rapporto con la tradizione viene ripensato e piegato alle differenti esigenze politico-economiche degli stati della confederazione americana. Si tratta questa volta di un viaggio che non assume direttamente la cittadinanza come oggetto, ma che attraverso l'analisi di una molteplicità di casi giudiziari riesce a fare luce sul processo di formazione del *common law* e su un modello di cittadinanza che non si definisce in base ad un rapporto privilegiato con lo stato e con il potere sovrano, quanto piuttosto si sostanzia in una molteplicità di comportamenti attivi e passivi che rendono possibile l'inclusione all'interno della comunità. Il discorso sulla cittadinanza americana deve essere collocato quindi all'interno di un dispositivo giuridico-politico incentrato sia sull'idea espansiva

ed inclusiva della costituzione sia su di un ripensamento del *common law* inglese.<sup>12</sup> Il *common law* d'oltreoceano è infatti un diritto creato dai giudici costruito intorno ai concetti di illecito civile, contratto e proprietà, ma adattato alle specifiche esigenze sociali, politiche ed economiche americane e quindi profondamente trasformato.

L'analisi di Schweber problematizza questo percorso, complica il nostro immaginario giuridico nel momento in cui ci dice che non ci fu un unico modello nazionale di *common law*, né uno sviluppo uniforme nel solco tracciato dalla recezione del sistema inglese, ma due distinti modelli regionali, ciascuno dei quali relativamente uniforme. Uno relativo all'area nordica, ed uno a quella meridionale. Le domande che l'autore pone interrogano le cause di questo doppio modello e verificano le conseguenze che esso potette avere per la comprensione delle relazioni tra pensiero giuridico e organizzazione politica dell'America del Nord nel secolo XIX.

Per cercare delle risposte è necessario entrare nei due differenti modelli tenendo presente che a ciascuno di essi corrispondeva un'idea di cittadinanza e, ad ognuna delle due aree geografiche, un idealtipo spaziale che l'autore individua rispettivamente nell'Illinois e nella Virginia. Da un punto di vista strettamente giuridico poi i principi fondamentali su cui si fondava il sistema di *common law* non potevano non essere gli stessi: da un lato vi era il brocardo *salus populi suprema lex est* che rappresentava il polo d'ordine idoneo a limitare, attraverso il riferimento costituzionale al pubblico bene, gli interessi privati; dall'altro quello idoneo a regolare le stesse controversie dei singoli cittadini, *sic utere tuo ut alienum non laedas*, che costituiva il polo di libertà ma che nello stesso tempo elevava il diritto di proprietà a fondamento dello stesso bene pubblico. Il diritto di proprietà era, cioè, un elemento di controllo (*police*) che legittimava l'ordine sociale americano e ne assicurava il mantenimento proprio attraverso le sue basi private.

A questo punto il problema sembra porsi nei termini indicati da Horwitz in un testo ormai classico: come continuare a garantire la tutela del diritto di proprietà senza mettere in gioco l'eventualità di una redistribuzione della ricchezza o anche solo minacciare un'inaccettabile uguaglianza economica?<sup>13</sup>

La risposta che l'autore offre è molto chiara. Ciò fu possibile perché i giudici delle corti del nord subordinarono gli interessi

<sup>12</sup> Cfr. MICHAEL HARDT, ANTONIO NEGRI, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, Milano: Rizzoli 2002.

<sup>13</sup> MORTON J. HORWITZ, *The Transformation of American Law 1870-1960. The Crisis of Legal Orthodoxy*, New York: Oxford University Press, 1992.

individuali a quelli della collettività e imposero agli americani di adeguarsi ai nuovi standard che la civiltà industriale e l'introduzione di nuove tecnologie imponevano. La lente per leggere le trasformazioni dell'*american common law* e per seguirne i differenti percorsi negli stati del nord e in quelli del sud è quella che meglio di ogni altra si accompagna al processo costituente americano e al mito dell'espansione e della frontiera che lo costituiva: il treno. Attraverso infatti un attento esame di numerosi *railroadcases* decisi dalla Suprema Corte dell'Illinois e della Virginia in merito a controversie relative a danni alla proprietà e alle persone, prima e dopo la guerra civile, l'autore ci mostra chiaramente come le nuove tecnologie abbiano permesso non solo la costruzione delle moderne categorie del pensiero giuridico americano che, discostandosi dal tradizionale sistema di *writs* della *common law* inglese, ripensavano profondamente il diritto di proprietà, il principio di responsabilità civile e di responsabilità oggettiva, ma anche la trasformazione stessa della società americana e la mentalità dei suoi cittadini. Ciò che lo sviluppo della rete ferroviaria e le pretese di nuovi ingombranti protagonisti, le *corporations*, imponevano era infatti »la familiarità di tutti« con la tecnologia. Come esprime brillantemente il principio del *the duty to get out of the way* si doveva presumere che ciascuno avesse quella domestichezza con treni e strade ferrate tale da permettergli di evitare danni alla sua persona o a cose di sua proprietà. Al fischio dei treni che correvano veloci nelle praterie e nei campi di granturco dell'Illinois emergevano standard oggettivi di condotta ai quali ora riferirsi per la regolamentazione e la standardizzazione delle aspettative della società e grazie ai quali escludere gli onerosi risarcimenti cui sarebbero state tenute le società gestinarie delle diverse reti ferroviarie per i frequenti risarcimenti dei danni occorsi sia a capi di bestiame travolti dal treno, sia a passeggeri o lavoratori delle stesse compagnie che avevano tenuto una condotta non conforme ai »pubblici doveri«. Sotto i colpi di una giurisprudenza sensibile al *community's need for speed* il principio generale della *salus populi* era adattato alle nuove necessità tecnologiche e lo stesso concetto di bene del popolo scivolava da un piano concreto e locale ad uno generale e astratto. Le persone che componevano il popolo scomparivano in una nuova entità il *National People*, il quale possedeva una volontà collettiva e un futuro collettivo che andavano al di là di ogni interesse individuale. Da un lato quindi, le nuove opportunità che

»a tutti« garantiva la costruzione di una capillare rete ferroviaria e la circolazione veloce e affidabile dei treni, aprirono a nuove forme di interessi proprietari e introdussero nuovi limiti al diritto di proprietà dei privati modellati sulle esigenze delle *corporations*; dall'altro, le pressioni della classe imprenditoriale emergente produssero il superamento del principio di responsabilità oggettiva e l'applicazione dello standard della *negligence* ai casi di responsabilità delle compagnie di trasporto e a quelli di responsabilità indiretta del vettore per gli illeciti civili commessi dai propri dipendenti. Nei casi particolarmente meritori da un punto di vista sociale appariva opportuno escludere ogni risarcimento per i danni verificatisi nonostante fossero stati adottati i dovuti criteri di diligenza. Anzi l'affermazione del principio che vi erano ora dei *duties of care* generali ed uniformi, e non dipendenti dalle particolari relazioni delle parti, subordinava l'accoglimento dell'azione dell'attore alla soddisfazione di quei doveri di attenzione che la collettività, come lo stesso convenuto, potevano legittimamente aspettarsi da lui.

E nel sud? Nel sud almeno fino alla fine della guerra di secessione il vento del nord non sembrò arrivare e la vita continuò a scivolare al ritmo placido ed implacabile delle piantagioni di cotone. I giudici della Suprema Corte della Virginia, mentre i loro colleghi dell'Illinois ridefinivano i confini tra pubblico e privato individuando a carico dei privati onerosi doveri pubblici, continuarono ad utilizzare le tradizionali categorie della *common law* inglese per mantenere un ordine sociale e un sistema economico fondati sulla schiavitù e sull'attività agricola delle piantagioni. Tuttavia, l'utopia degli spazi aperti, della frontiera in espansione, del treno come metafora di progresso e civilizzazione in un territorio che si pensava come vuoto e soprattutto libero dalle strutture gerarchiche del vecchio regime se rappresentò effettivamente un momento centrale nel processo costituente americano, fu anche lo strumento per occultare, dietro il discorso dell'inclusione e della responsabilità dell'individuo nella comunità, brutali forme di esclusione e di subordinazione. L'utopia degli spazi aperti era pensabile infatti alla sola condizione che quegli spazi fossero appunto rappresentati come vuoti e perciò conquistabili dal progresso, dal diritto, dalla democrazia. Da un treno quindi che li percorreva rapido e sicuro, e che non solo travolgeva nella sua corsa le popolazioni indigene, nazioni costituzionalmente escluse

dalla Nazione, che quella corsa avevano provato ad impedire, ma che non lasciava nemmeno «salire a bordo» gli afroamericani. Sebbene infatti la gente di colore fosse inclusa nella costituzione e parte del mito e della stessa metafora del treno, alla cui costruzione aveva fisicamente contribuito in maniera notevole, la definizione di un'idea di cittadinanza che associava l'appartenenza ad una comunità al soddisfacimento di «standards esterni di condotta che si presume che ciascun uomo conosca e pretenda»<sup>14</sup> produceva la sostanziale esclusione di tutti coloro che per una serie diversa di ragioni, politiche, sociali, economiche, non fossero stati in grado di soddisfare quei parametri.

#### IV. *Omogeneità etnica e naturalizzazione degli stranieri in Germania da Bismarck a Kohl*

Il lavoro di Nathans si prefigge un obiettivo ambizioso: ricostruire i percorsi che resero possibile la naturalizzazione degli stranieri in Germania lungo un arco temporale che, partendo dal 1815, arriva fino ai nostri giorni. Si tratta di uno spazio estremamente ampio che l'autore suddivide in tre diverse macroaree: 1815-1870; 1870-1918; 1918-2000 corrispondenti ad altrettanti passaggi chiave della storia tedesca. Ma come scivolare dalla Prussia della prima metà dell'Ottocento alla grande Germania post 1989?

Nathans individua nell'etnicità il filo rosso attraverso il quale seguire i processi di inclusione e di esclusione che le politiche tedesche in materia di cittadinanza hanno prodotto, ma anche lo specchio capace di rinviare le immagini di altri discorsi solo esternamente riconducibili al nazionalismo etnico. L'ipotesi interpretativa da cui parte l'autore muove infatti dall'assunto che il ricorso a retoriche di carattere etnico fornì, da un lato, una prima facile giustificazione della naturalizzazione degli stranieri, dall'altro, provvide ad occultare quelle motivazioni di carattere economico ed utilitaristico che in molti casi sembrano aver costituito le ragioni determinanti delle politiche di esclusione. L'etnicità quindi, paradossalmente, nel momento stesso in cui appare il fulcro intorno al quale ruota il testo, il riferimento forte che permette all'autore di attraversare ben cinque regimi politici, individuando proprio nella necessità di fondare una nazione etnicamente omogenea il

<sup>14</sup> OLIVER WENDELL HOLMES, *The Common Law* (1881), Boston: University of Harvard Press 1963, 259.

*trait d'union* tra la Prussia di Bismarck e la Germania riunificata di Kohl, arretra sullo sfondo e rinvia ad altre pratiche discorsive in grado di illuminare in maniera più chiara le scelte tedesche. Non solo. Per l'autore questa sostanziale continuità discorsiva esterna, di carattere etnico e nazionalista, traspare in modo evidente anche dalla sopravvivenza della legge del 1842 fino agli anni 90 del sec. XIX e poi dal suo deciso rafforzamento con la sconfitta del *Reich* nella prima e nella seconda guerra mondiale.

Partiamo dunque dal 1842 e, tornando nell'Europa continentale abbandoniamo quella immagine di cittadinanza come *set of virtues* e *public duties* che il testo di Schweber ci aveva offerto, per una rappresentazione che, come quella, nasce da interessi e pressioni politiche ed economiche, ma è rigorosamente vincolata alla rigidità della legge e all'autorità di una amministrazione centrale che vuole dotarsi di ampi poteri. L'edificazione di uno stato nazionale richiedeva infatti una struttura burocratica centralizzata e verticistica in grado di stabilire i requisiti necessari affinché uno straniero potesse divenire prussiano o rimanere oggetto di un provvedimento di espulsione. La *Untertanengesetz* soddisfece queste esigenze normativizzando il principio che cittadinanza era appartenenza, significava cioè sangue e proprietà che appartenevano allo stato prussiano, ma anche fedeltà ad esso, assoluta disponibilità a sacrificare se stessi per la nazione. La prestazione del servizio militare assumeva quindi un ruolo centrale nelle dinamiche di politica interna come di politica estera proibendo ai prussiani di svolgere attività militari in altri stati e impedendo l'accesso alla cittadinanza per quegli stranieri che si fossero sottratti dall'adempimento delle prestazioni militari dovute alla nuova patria. Nel solco di questa spinta centrifuga la legge fondamentale del '42 si proponeva l'obiettivo di limitare sia i tradizionali privilegi dei nobili sia quelli delle singole comunità. Se infatti quest'ultime potevano ancora opporsi alla concessione della cittadinanza veniva sottratto loro il potere di rendere effettiva la decisione. Il ministero dell'interno prussiano affidava alla magistratura il compito di valutare se i richiedenti soddisfacevano gli standard fissati dalla *Untertanengesetz* e se la loro presenza fosse effettivamente vantaggiosa. Non sempre però l'utilità economica poteva sconfiggere l'alterità etnica o superare le diversità di genere. La naturalizzazione degli ebrei presupponeva l'approvazione del ministero dell'interno e l'osservanza di disposizioni particolarmente severe,



mentre le donne continuavano ad essere subordinate al marito seguendone la cittadinanza.

La reazione che seguì alla sconfitta degli ideali rivoluzionari del 1848 portò ad una politica in materia di cittadinanza sensibilmente più restrittiva, incentrata su vecchie, ma sempre efficaci parole d'ordine: ordine, moralità, cristianità. Una politica restrittiva che si attenuò leggermente solo nel decennio immediatamente precedente l'unificazione per poi tornare ad inasprirsi negli anni ottanta del 1800. Ciò non fu dovuto esclusivamente a ragioni di carattere razziale o nazionalistiche, che pur contribuirono in particolar modo nel regolamentare la politica verso gli ebrei o gli slavi e che furono in parte comuni alla maggior parte degli stati europei. La depressione economica del 1873, la convinzione del Kaiser che bisognasse porre in essere ogni atto per bloccare sia le aspirazioni polacche all'indipendenza, sia il potere economico della minoranza ebraica, nonché i calcoli elettorali dello stesso Bismarck ne costituirono il reale sostrato. Nel 1870 la legge prussiana del '42 divenne la prima legge nazionale in materia di cittadinanza, ma dovette subire una prima revisione che condusse al riconoscimento di un ruolo più significativo delle amministrazioni locali nelle procedure di valutazione della reputazione e dello *status* economico dei richiedenti. Ma già agli inizi degli anni novanta si avvertirono i primi segnali di una nuova inversione di rotta. Nel 1904 un trattato guida in materia di cittadinanza fu inviato ai governatori locali. Un testo importante che indica al lettore non solo le preoccupazioni di natura politica che muovevano la burocrazia tedesca, ma anche il sostrato razziale sul quale esse riposavano. Nonostante si affermasse che la naturalizzazione degli ebrei era esclusa per ragioni politiche, nazionali ed economiche, le loro caratteristiche razziali, la loro *Abstammung* erano tali che nemmeno una conversione al protestantesimo avrebbe potuto redimerli. Nel momento in cui si restringevano le possibilità per i richiedenti naturali di ottenere la cittadinanza, la *Weltpolitik* di Guglielmo II guardava con rinnovato interesse agli emigranti e, recuperando le considerazioni sull'opportunità politica, economica e militare di continuare a considerare tedeschi coloro che avevano lasciato la Germania, abolì con la legge del 1913 quelle modifiche imposte dalla legge 1870 e rivolte a privare della cittadinanza i cittadini tedeschi che avevano lasciato la patria da dieci anni. Alla vigilia dello scoppio della prima guerra mondiale erano infatti ragioni di carattere militare a rendere pressante il



rientro dei tedeschi emigrati e la naturalizzazione, almeno nei primi anni della guerra, finanche degli ebrei stranieri. Si trattava però di aperture destinate a svanire ben presto. Il carattere di scontro etnico assunto dalla guerra e poi la sconfitta e le pesanti condizioni imposte a Versailles condussero inevitabilmente all'identificazione dello straniero con il nemico. A sua volta la polarizzazione del rapporto amico-nemico, interno-esterno determinò una decisa etnicizzazione delle politiche di cittadinanza, riconoscendo rapidamente come cittadini tedeschi coloro che vivevano nei territori persi dopo la fine della guerra, e aprendo altrettanto velocemente uno scontro interno con le comunità locali decise a difendere l'omogeneità del loro spazio territoriale dai nuovi arrivati. Con l'avvento del regime nazionalsocialista, infine, le comunità locali persero ogni potere nella concessione della cittadinanza, e l'etnicità divenne l'unico criterio per la regolamentazione dei rapporti di inclusione e di esclusione nei confronti di coloro che vivevano in Germania e nei territori annessi fino a costruire, con le leggi di Norimberga del 1935, differenti livelli di cittadinanza corrispondenti ad una precisa scala di gerarchie razziali.

Con la caduta del regime nazista si apre l'ultimo capitolo del libro dedicato ad una sintetica ricostruzione del percorso normativo e politico che, attraverso gli anni cinquanta e il dibattito sui diritti delle donne, i problemi legati alle grandi ondate migratorie di lavoratori stranieri nei decenni successivi e quelli relativi alla dissoluzione del blocco socialista, giunge alle nuove e più liberali politiche degli ultimi anni novanta rivolte a liberare la cittadinanza da una dimensione etnocentrica e la stessa idea di nazione tedesca dalle pretese di una ormai anacronistica omogeneità etnica.

#### V. *Quale futuro per la cittadinanza?*

Cosa rimane della cittadinanza alla fine di questo percorso, cosa resiste di questo concetto straziato da tensioni politiche e da conflitti sociali faticosamente occultati dalla scientificità del discorso giuridico e dalla neutralità dei saperi disciplinari? La storia o meglio le storie della cittadinanza che abbiamo ascoltato non hanno restituito un'immagine tranquillizzante o una rappresentazione condivisa. Hanno raccontato, invece, di stranieri, di esclusi, di chi si trova dall'altra parte del confine, hanno parlato dell'in-

dividuo, del suo farsi soggetto, del suo rapporto con l'ordine, delle condizioni che di volta in volta vengono stabilite per essere inclusi o esclusi dalla comunità politica, dalla titolarità dei diritti, dalla possibilità di essere persone, di esistere giuridicamente o al contrario di essere ricacciati nel limbo delle *non persone*, nella zona oscura in cui non si è riconosciuti ed in cui la propria esistenza rileva solo come esistenza biologica, come nuda vita, non *bíos* ma *zoé*.<sup>15</sup> La cittadinanza intesa come appartenenza giuridica e politica ad una determinata organizzazione ha operato e messo in scena la distinzione tra dentro e fuori. Attraverso la demarcazione dei confini che stabiliscono i codici vigenti di inclusione e di esclusione la cittadinanza ha reso visibile il dentro come inclusione e invisibile, osceno nel suo significato letterale, il fuori. Ha definito il proprio esterno mediante la definizione dei propri codici di inclusione e, attraverso l'applicazione dei codici, ha stabilito chi è l'escluso, chi è e cosa è il fuori, chi è lo straniero.<sup>16</sup> Parlare di cittadinanza ha quindi sempre un valore politico anche quando si affronta il problema da un punto di vista storico. Significa in qualche modo interrogarsi sul presente, sulle possibilità e sulle aporie di un concetto che percorre la storia moderna. Interrogarsi sul passato della cittadinanza significa, come risulta anche da questi saggi, interrogarsi sulle sue possibilità future. In una società mondo sempre più complessa, differenziata, interdipendente, la domanda è se la cittadinanza ha esaurito le sue capacità inclusive configurandosi come uno *status* privilegiato, o meglio l'ultimo privilegio di *status* oppure se, a partire da chi cerca di attraversare il confine, a partire da chi mette in discussione una determinata organizzazione dell'ordine e che ancora una volta subisce la violenza senza diritto del potere, è possibile ripensare a nuove forme inclusive di cittadinanza.

**Luciano Nuzzo**



15 Cfr. GIORGIO AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino: Einaudi 1995.

16 Sul punto v. LUCIANO NUZZO, *L'anticamera del diritto e i paradossi dell'inclusione*, in: *Scienza e Politica* 31 (2004) 89-108.